



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile

In persona del Giudice Monocratico dott.ssa [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. **864/2025** promossa da:

[REDACTED] nata a [REDACTED] (Argentina) il [REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Pasquero e Marylanda Abdullaj entrambi del Foro di Torino.

PARTE ATTRICE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO – Questura di Torino, rappresentata e difesa dalla Avvocatura dello Stato presso cui ha eletto domicilio in via dell'Arsenale 21 Torino

PARTE CONVENUTA

Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 13.11.2024, notificato l'11.12.2024, di inammissibilità dell'istanza tesa a ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari.

Conclusioni parte attrice: accertare e dichiarare, in via principale, il diritto della ricorrente al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari e, in subordine, il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1.1 e co. 1.2. D. lgs. 286/98.

Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso. Vinte le spese.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr. 2480/2024, reso in data 13.11.2024 e notificato in data 11.12.2024 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta, in quanto la ricorrente non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 29, co. 1 lett. c) del D. Lgs. 286/98 per il rilascio del permesso richiesto.

L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo in via principale il diritto al conseguimento del permesso di soggiorno per motivi familiari e, in subordine, il rilascio del permesso per protezione speciale.

Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al Ministero dell'Interno, che si è costituito in giudizio.

Parte resistente, con comparsa di costituzione del 15.7.2025, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dalla Questura di Torino, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice, con decreto depositato in data 5.2.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza al 16.7.2025.

All'udienza di comparizione, la difesa ha chiesto un rinvio, al fine di attendere l'esito della procedura di rilascio del permesso di soggiorno della madre della ricorrente in fase di definizione e il Giudice ha rinviato all'udienza del 19.11.2025. Nel corso della relativa udienza, la difesa ha chiesto un ulteriore rinvio esibendo il giudizio di ottemperanza proposto avanti al TAR con udienza fissata per gennaio 2026; il Giudice ha rinviato all'udienza dell'8.5.2026 sostituita dal deposito telematico di note scritte, riservandosi allo scadere di trattenere la causa in decisione. Con decreto del 12.5.2026, ha fissato nuova udienza al 26.6.2026 e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione.

* * *

La domanda principale, finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 29, co. 1 lett. c) del D. L.gs. 286/98, è fondata, e merita accoglimento.

È utile rammentare che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 29 (rubricato *“ricongiungimento familiare”*) a mente del quale lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per i seguenti familiari: *“figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale”* (comma 1, lett. c).

Partendo da tale normativa interna di riferimento, la posizione della ricorrente deve essere, tuttavia, valutata anche alla luce dei principi costituzionali ed europei posti a tutela dell'unità familiare.

Se è vero che la disposizione richiamata circoscrive il ricongiungimento del figlio maggiorenne all'ipotesi in cui questi sia a carico e, per ragioni oggettive connesse a uno stato di salute comportante invalidità totale, non possa provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, tale previsione, tuttavia, non esaurisce la tutela riconosciuta dall'ordinamento alle relazioni familiari già esistenti e caratterizzate da una stabile dipendenza economica, personale e abitativa del figlio dal genitore.

In questa prospettiva assume particolare rilievo la circolare del Ministero dell'interno prot. n. 17272/7 del 28 marzo 2008, con la quale l'Amministrazione, richiamando il consolidato orientamento della Corte di cassazione in materia di mantenimento dei figli maggiorenni (sent. n. 4765/2002, n. 9109/1999, n. 8868/1998, n. 4616/1998), ha riconosciuto che il raggiungimento della maggiore età non determina automaticamente la cessazione degli obblighi genitoriali, né del

rapporto di dipendenza familiare. L'obbligo di mantenimento, infatti, permane sino a quando il figlio non abbia conseguito un'effettiva indipendenza economica e un'adeguata collocazione nel contesto sociale, sempre che la mancata autonomia non sia imputabile a una sua colpevole inerzia.

La circolare ha conseguentemente ammesso, in presenza dei requisiti reddituali e abitativi richiesti dalla legge, il rinnovo del permesso per motivi familiari del giovane divenuto maggiorenne, ma non ancora economicamente autonomo.

Tale indirizzo amministrativo trova fondamento nell'art. 30 Cost., che riconosce e garantisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, nonché negli artt. 2 e 3 Cost., i quali impongono, rispettivamente, la protezione dei diritti inviolabili della persona nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità e il rispetto del principio di uguaglianza e ragionevolezza.

Nella medesima direzione opera l'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, il quale, nei procedimenti riguardanti il soggiorno dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, impone di considerare la natura e l'effettività dei vincoli familiari, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami con il Paese di origine.

Ne deriva che la decisione amministrativa non può fondarsi esclusivamente su elementi formali, ma deve essere preceduta da una valutazione concreta, individualizzata e proporzionata della situazione familiare dell'interessato.

I principi espressi dalla circolare ministeriale, pur essendo formalmente riferiti al rinnovo del permesso per motivi familiari al compimento della maggiore età, evidenziano tuttavia la necessità di attribuire rilievo alla sostanza del rapporto familiare e alla permanenza dell'effettiva dipendenza economica del figlio. Essi assumono, pertanto, valore interpretativo anche nella valutazione di situazioni sostanzialmente analoghe, come quella sottesa al caso di specie, in cui il figlio maggiorenne, pur non essendo titolare di un precedente permesso per motivi familiari, risulti stabilmente inserito nel nucleo del genitore, integralmente mantenuto da quest'ultimo e privo, senza colpa a lui riferibile, di un'autonoma capacità di sostentamento.

Una soluzione fondata esclusivamente sul previo possesso del permesso per motivi familiari determinerebbe, infatti, una differenziazione tra situazioni sostanzialmente omogenee: da una parte, vi sarebbe il figlio che, avendo ottenuto il titolo durante la minore età, può continuare a soggiornare per motivi familiari finché permane la dipendenza economica; dall'altra, il figlio che, pur versando nella medesima condizione materiale e personale, sarebbe escluso dalla tutela per la sola mancanza di un precedente titolo della stessa natura.

Una simile distinzione, ove non sorretta da una ragione oggettiva e proporzionata, rischierebbe di risolversi in un'irragionevole disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 Cost., oltre che in una compressione del diritto all'unità familiare tutelato dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.

Il previo possesso del permesso per motivi familiari costituisce, infatti, un elemento di natura formale che non incide necessariamente sull'effettività del rapporto di filiazione, sulla convivenza, sulla dipendenza economica e sull'adempimento degli obblighi di mantenimento da parte del genitore.

A ciò si aggiunga che la disciplina nazionale deve essere interpretata coerentemente con la finalità della direttiva 2003/86/CE, orientata a favorire il ricongiungimento familiare e a garantire la protezione della vita familiare. La direttiva consente agli Stati membri di autorizzare l'ingresso e il soggiorno dei figli maggiorenni non coniugati che, per ragioni oggettive connesse al loro stato di salute, non siano in grado di provvedere alle proprie necessità. Tale previsione europea non contempla, in termini testuali, l'ulteriore e più rigorosa qualificazione dell'“*invalidità totale*”, pur lasciando agli Stati membri un margine di discrezionalità nella relativa attuazione.

Pertanto, la disposizione di cui all'art. 29 co. 1 lett. c) TUI, deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali ed europei sopra menzionati, che impongono all'Amministrazione di accertare, in concreto, l'effettività del rapporto familiare, la stabile convivenza con il genitore, la reale dipendenza economica del figlio, l'assenza di redditi e di concrete possibilità di autonomo sostentamento, l'eventuale percorso di studio o formazione, le condizioni personali e di salute dell'interessato, l'assenza di colpevole inerzia nella ricerca dell'autonomia, nonché le conseguenze che il diniego produrrebbe sull'unità e sulla vita familiare.

Così riassunta la normativa che assume rilievo nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la ricorrente abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, comprovando la sussistenza dei requisiti necessari fini del rilascio del titolo di soggiorno per motivi familiari.

Nel caso di specie, dalla documentazione presente in atti, emerge che la ricorrente, giunta in Italia all'età di 19 anni, oltre ad aver conseguito il certificato di lingua italiana pari al livello B1 (cfr. doc. 15), risulta iscritta alla facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università telematica eCampus (cfr. doc. 22); ella vive con la madre, la sorella e il marito della madre, in una casa regolarmente locata (cfr. doc. 7 e 8) in via Roma 23 a [REDACTED]. La madre lavora regolarmente come infermiera e guadagna circa 1500 euro al mese e il marito della madre è pensionato (cfr. doc. n.4,5,6)

La difesa, inoltre, ha depositato documentazione attestante la delicata situazione sanitaria di [REDACTED], che presenta una sintomatologia psico fisica complessa, che comprende paura, angoscia, stress e ansia, derivanti dai gravi traumi e violenze subiti nel corso dell'infanzia (cfr. doc. 13), unita

ad una certificata condizione di obesità, per cui ha intrapreso un trattamento medico specialistico (cfr. doc. 16).

Nel corso dell'udienza del 16.7.2025, la ricorrente, dimostrando una buona padronanza della lingua italiana, ha dichiarato di vivere a [REDACTED] insieme alla madre, già titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato fino al 12.5.2028 (cfr. doc. 21) al marito della madre e alla sorella, che frequenta la scuola elementare (cfr. doc. 7 e 8).

Dunque, la documentazione versata in atti, attesta non solo la prosecuzione di un percorso formativo e di integrazione già positivamente avviato, ma anche lo svolgimento di un percorso terapeutico, che verrebbero irrimediabilmente compromessi in caso di eventuale allontanamento dal territorio nazionale. Si evidenzia come l'iscrizione all'Università costituisca un elemento significativo ai fini della dimostrazione della vivenza a carico della ricorrente, la quale, essendo tuttora studentessa universitaria, è priva di una occupazione e, dunque, di un'indipendenza economica.

Pertanto, il quadro clinico evincibile dalla lettura della documentazione sanitaria agli atti, porta alla luce una situazione psico fisica, se non di invalidità totale, di profonda sofferenza, fragilità e vulnerabilità che rendono la giovane donna, di soli 21 anni, ancora del tutto dipendente dal nucleo familiare con cui vive e da cui è mantenuta.

Ella è pertanto incensurata e priva di carichi pendenti e un eventuale rimpatrio comporterebbe la disgregazione del nucleo familiare, con evidente violazione del diritto alla tutela della propria vita privata e compromissione della crescita della ricorrente.

Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

In conclusione, sulla base di tali ragioni, ritenuta assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, deve pertanto accogliersi il ricorso

Sulle spese di lite

Sussistono giusti motivi per compensare le spese, in ragione delle sopravvenienze documentali rilevanti ai fini della decisione ed emerse solo in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:

-ACCOGLIE la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli art. 29 D.Lvo 286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di [REDACTED]
[REDACTED] nata a [REDACTED] (Argentina) il [REDACTED], del permesso di soggiorno per motivi familiari;

-COMPENSA le spese tra le parti;

-MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino il 26.6.2026

Il Giudice

[REDACTED]